

Art. 43

In ogni 'porzja', eseguita dalla linea  
ferroviaria in qua', si pagheranno ai pe-  
riti centesimi venti cinque, e su tutti  
gli altri luoghi centesimi cinquante.

Un arcano diretto a speciale con-  
giussa sul recapito o nato fera dei bi-  
glietti d'impugnamento farsi del Co-  
mune.

Art. 44

I proprietari esteriori che hanno  
casa in storia nel Comune pagheranno gli  
Staji di diritti indicati nell'articolo  
precedente.

I biglietti d'impugnamento s'is-  
tenderanno legalmente nati ferati  
quando s'isno nrispi alle giurone  
di servizio.

Art. 45

Il termine pu gli impugnamenti e di  
tre giorni se il furto o il danno e'  
stato commesso nell'abitato, e di  
otto giorni se commesso fuori dell'a-  
bitato. Se trattasi di furto di bestiame,  
il termine e' di 24 ore dal'arresto

inamovibile.

La denuncia dei delitti commessi è del giorno in cui si ebbe conoscenza del danno o furto.

Art. 46

Le perizie comunali, o in difetto quelle nominate dalle parti o d'ufficio, devono valutare i furti ed i danni entro tre giorni e denunciarli subito personalmente, o in iscritto.

La denuncia del furto o danno può essere fatta dall'usucirco o agente comunale o dallo stesso danneggiato,

Art. 47

L'attuario registra e sottoscrive tutti gli inventarj, e ne dà ricevuta ai denuncianti.

L'attuario, e i periti e gli agenti che fanno gli inventarj, si rispondono dei danni che fossero percati e le parti per mancata adempimento delle rispettive loro incombenze.

Art. 48

Contro gli accertamenti di periti si ha diritto a revocare entro tre

giurati al Sindaco per una controgiuria  
da praticarsi da altri giurati nominati  
di comune accordo dalle parti o d'uffi-  
cio del Sindaco, e pagato dalla parte  
sponsante.

Agli effetti di tale pagamento, la  
sponsante della parte che ha provato,  
to la seconda giuria si ha solo quando  
il valore del danno inordinatamente sta-  
bilito diversifica di almeno un quinto  
dal primo accertamento.

Art. 49

La controgiuria può essere usata  
se il danno provato non oltrepassa la  
somma di lire due e cent. cinquanta.

Art. 50

Se i danni possono essere meglio  
avvalorati in seguito, le parti hanno  
diritto di pretendere che la contro-  
giuria sia di fatto ad altro tempo  
in cui possa essere avvertita la vera  
perdita sofferta.

In tal caso può il danneggiato  
poter essere obbligato al deposito  
immediato presso il capone della

Compagnia della somma risultante  
dalla prima jurisd.

Art. 51

Dopo la controjurisd non si ha di-  
ritto ad altro richiamo se la divisi-  
ta delle due jurisd è solo di un top,  
o se il danno risulta comunque volente-  
riamente e la controjurisd fu fatta in  
seguito alla delazione di cui all'arti-  
colo precedente.

Art. 52

I danneggiati e la Compagnia  
possono esigere l'impugnamento  
nel termine di tre giorni allegando i  
motivi del rifiuto.

Trascorso il termine suddetto,  
rimangono a carico dell'impugnato  
i danni e le spese.

Art. 53

La somma con la quale si deve  
provvedere al risarcimento dei  
danni per incendi, di cui all'art.  
42 del Regolamento, è fissata in  
lire cinquecento e sarà ripartita  
a fere di curajo, fra i danneg-

grati in ragione del danno patito,

Art. 54

La Compagnia risponde dei pascoli esistenti. Tanto nelle proprietà clericali, che in quelle ajute,

Art. 55

La Compagnia, per i cereali d'ogni specie, rimborserà i danni che avvengono sino al 31 Mayo al prezzo fissato dai periti; e quelli che avvengono dopo il 31 Mayo al prezzo coniato in piazza.

Quest'ultimo prezzo vale per le frutta di qualunque specie.

Art. 56

Risponde la Compagnia anche degli aratri che venissero rubati dalla campagna, ma solo quando i medesimi vengano la sera al di là del luogo detto La Focche, pagando per ogni aratro rubato, se intero, lire sette e cent. cinquanta, e per le parti di esso il prezzo corrispondente, oltre a lire cinque a titolo d'indennità per la giornata di